



CONFLAVORO

Piccole Medie Imprese

Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive
Camera dei Deputati

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di
intelligenza artificiale**

A.C. 2316

8 maggio 2025
Contributo scritto di CONFLAVORO PMI

Conflavoro PMI
Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

www.conflavoro.it

presidenza@conflavoro.com

800911958

Considerazioni generali

L'avvento dell'intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più complesse e, al contempo, una delle opportunità più significative per la società contemporanea. Possiamo ragionevolmente affermare che un profondo cambiamento sistemico sia già in atto, nonostante permangano ancora numerose criticità da risolvere le quali, pur apprezzando e condividendo pienamente l'approccio antropocentrico adottato nella volontà di regolamentazione della materia, non possono esaurirsi nella mera visione complessiva di gestione del fenomeno.

Si pensi per prima cosa alla questione del **digital divide** e alla garanzia di **equità** nell'utilizzo dei sistemi, ma anche e soprattutto nell'accesso alla formazione e alle competenze necessarie per farlo - aspetti, questi ultimi, che sono già determinanti nel processo di integrazione in corso all'interno del nostro mercato del lavoro. **Il mercato del lavoro** sta vivendo cambiamenti profondi e rapidi nelle competenze richieste, e la mancanza di conoscenze adeguate rischia di ostacolare non solo l'accesso al lavoro, ma anche la produttività e la competitività delle aziende, con un impatto sull'intero sistema economico.

Sebbene infatti queste innovazioni tecnologiche stiano favorendo la nascita di nuove figure professionali e stiano creando opportunità di impiego in settori emergenti, i benefici delle nuove tecnologie, va evidenziato, non sono distribuiti in maniera equa. A trarne vantaggio sono spesso le imprese e i lavoratori già ben posizionati, lasciando indietro chi non dispone delle risorse necessarie per affrontare il cambiamento.

L'intento di una regolamentazione a livello nazionale dunque, si prefigura come necessaria non solo in virtù di un allineamento necessario alla normativa comunitaria e all'evoluzione del contesto contemporaneo internazionale, ma anche per dare un indirizzo di fatto a questi sviluppi così importanti per il nostro mercato del lavoro e per la nostra società, oltre a provare concretamente a:

- fornire una risposta adeguata alle dovute esigenze di chiarezza sulla **terminologia utilizzata** e sulla declinazione in ambito tecnologico e pratico;
- garantire livelli quantomeno essenziali di rispetto dei **diritti fondamentali** e della tutela delle professioni e della **privacy**, anche con riferimento ai possibili reati - si vedano i *deep fake* -, al rispetto del diritto d'autore e alle implicazioni sotto il profilo dell'**algoretica**;
- definire e disciplinare un sistema di governance a livello nazionale utile non solo a vigilare su eventuali condotte illecite, ma anche a monitorare costantemente le evoluzioni sostanziali e la diffusione dei relativi strumenti.

Il presente disegno di legge si prefissa dunque l'obiettivo di provare a fornire delle risposte, o comunque degli strumenti corrispondenti, alle questioni sopra evidenziate, andando chiaramente in continuità con quanto già esaminato nel corso della prima lettura al Senato.

In estrema sintesi, il provvedimento si articola in quattro aree principali:

- **In primo luogo**, vengono definiti l'ambito di applicazione, le definizioni, i principi fondamentali e in materia di informazione, riservatezza e sviluppo economico, con l'obiettivo di orientare lo sviluppo tecnologico in modo prima di tutto sicuro e sostenibile;
- **in secondo luogo**, il testo introduce disposizioni settoriali volte a rafforzare la trasparenza e la tutela dei diritti in ambiti sensibili come la sanità, la ricerca scientifica, le professioni intellettuali, la giustizia, la pubblica amministrazione, la sicurezza nazionale e il diritto d'autore, nonché prevedendo disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro;
- **in terzo luogo**, si disciplina la governance complessiva del sistema, designando Agid e ACN quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, prevedendo altresì la definizione di una strategia nazionale;
- **infine**, si introducono specifiche misure di tutela penale, prevedendo aggravanti per i reati commessi mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e disciplinando, in particolare, la diffusione illecita di contenuti manipolati.

Rispetto alla versione originariamente trasmessa al Senato, le modifiche più rilevanti introdotte sono state prevalentemente orientate, come già accennato, ad allineare maggiormente lo spirito delle norme alla disciplina comunitaria, a partire dall'allineamento delle definizioni a quelle contenute nell'AI Act europeo. Tuttavia, alcune delle criticità evidenziate dalla Commissione Europea in fase di consultazione resterebbero ancora irrisolte. In particolare, Bruxelles aveva espresso preoccupazione per la rigidità eccessiva di alcune previsioni, in special modo nei settori della sanità, della giustizia e delle professioni, oltre che per la mancanza di sufficiente indipendenza delle autorità di governance individuate.

Resta comunque il fatto che il disegno di legge continua a rappresentare un tassello fondamentale nel processo di regolamentazione dell'intelligenza artificiale in Italia, dinanzi a un percorso in buona parte ancora da scrivere. ma il percorso resta ancora aperto. Sarà fondamentale osservare come verranno affrontate le osservazioni pendenti e se l'equilibrio tra innovazione, tutela dei diritti e armonizzazione con il diritto europeo verrà pienamente raggiunto nella versione definitiva del disegno di legge che verrà approvato.

Valutazioni su specifiche disposizioni del disegno di legge

Considerazioni sugli articoli 1 e 3

Gli articoli in commento, oltre a definire i principi cardine del disegno di legge - principalmente in termini di modalità di utilizzo e tutela dei diritti - operano il rinvio al Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Lo spirito del DDL, ovvero quello di prevedere una specifica normativa nazionale che definisca principi di governance e misure specifiche per individuare rischi ed opportunità dell'implementazione di strumenti di IA, è

infatti quello di **conformarsi alle previsioni del succitato AI Act, in ottica di un modello di governance il più possibile univoco ed armonizzato tra i vari Stati membri.**

Come Conflavoro valutiamo positivamente il rinvio all'AI Act, costituente la linea guida essenziale ai fini dell'enunciazione dei principi cardine del provvedimento in commento.

Il punto di partenza essenziale è il **riconoscimento del valore dell'essere umano e della sua capacità di utilizzo indipendente degli strumenti di IA**, nell'ottica della **valorizzazione dell'autonomia e del potere decisionale del singolo individuo.**

Come già evidenziato da Conflavoro nell'audizione tenutasi alla XI Commissione in merito alla "Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro" nel mese di dicembre 2023, per fare in modo che **l'intelligenza artificiale** venga vista come un'opportunità ed uno strumento di crescita e sviluppo economico ed imprenditoriale, essa **non deve presentarsi come strumento sostitutivo, bensì come elemento strategico al servizio dell'uomo.**

Ribadiamo dunque, in linea con quanto già precedentemente espresso, **che l'IA non deve sostituirsi ai lavoratori**, i quali devono continuare a mantenere genio e fantasia tipici dell'essere umano, **rimanendo gli ultimi ed unici decisori di ciò che, eventualmente con l'ausilio delle varie forme di IA, viene elaborato.**

Questa necessaria **visione antropocentrica** si inserisce tuttavia in un contesto di **società digitale**, in cui gli strumenti tecnologici sono ormai di utilizzo quotidiano e costante. Non solo, tali strumentazioni sono ormai in grado di auto-apprendere, auto-organizzarsi e auto-decidere.

Proprio per tali motivazioni, il DDL pone l'accento sulla necessità di disciplinare, da un punto di vista normativo, buone prassi per l'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'articolo 1, infatti, **promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile**, stabilendo che l'utilizzatore non possa esimersi dalla sorveglianza e controllo dello strumento e dei suoi risultati.

In quest'ottica, l'obiettivo del DDL è quello di promuovere la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e modelli di IA, **garantendo una necessaria vigilanza sui rischi economici e sociali e tutelando i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo.**

Dello stesso spirito è **l'articolo 3**, di cui apprezziamo il rinvio, oltre alla Costituzione italiana, anche alle norme del diritto dell'Unione europea, fonti gerarchicamente superiori e necessarie **nell'ottica della valorizzazione dell'uguaglianza degli individui presenti nei vari Stati membri.**

L'uguaglianza è un tema trattato anche in riferimento al contesto nazionale, in termini sia di parità di genere, sia di parità di condizioni e di opportunità di accesso agli strumenti di IA per le persone con disabilità.

Se, da un lato, **l'integrazione delle persone con disabilità mostra segnali positivi** - come evidenziato da un'indagine condotta da Randstad nel 2024, secondo cui **il 63% dei lavoratori con disabilità utilizza l'intelligenza artificiale con frequenza settimanale**, anche per superare difficoltà operative nelle proprie mansioni - dall'altro, **le disuguaglianze di genere continuano a destare preoccupazione**.

Un'importante evidenza delle **disuguaglianze di genere** nel contesto dell'IA proviene dal **Rapporto Eurispes dedicato all'IA e al gender gap in Italia**, che evidenzia dati allarmanti circa la scarsa partecipazione femminile nel settore tecnologico e digitale. Stando ai dati dello studio, **solo il 43% delle donne italiane possiede competenze digitali di base**, un dato nettamente inferiore rispetto alla media europea del 52%.

Ancora più significativo è il fatto che **le donne rappresentano solo l'1,5% degli specialisti ICT in Italia**, a fronte di un settore in costante espansione e sempre più centrale nelle dinamiche occupazionali.

Questi dati sottolineano come la questione dell'accesso e dell'utilizzo delle tecnologie, e in particolare dell'intelligenza artificiale, non possa prescindere da un'analisi di genere. La scarsa rappresentanza femminile tra gli sviluppatori e gli specialisti ICT non solo **limita le opportunità professionali per le donne**, ma ha anche un impatto diretto sul modo in cui gli algoritmi vengono progettati, testati e successivamente implementati.

Un ambiente tecnologico dominato da una visione monoculturale o maschile rischia di perpetuare bias e stereotipi nei sistemi di IA, con conseguenze discriminatorie nei confronti del genere femminile.

Un'attenzione particolare deve essere data al **divieto di discriminazione** nei bias algoritmici che potrebbero riflettere pregiudizi sociali e personali già esistenti. Il rischio è che **senza un adeguato controllo, l'IA perpetui o addirittura amplifichi tali discriminazioni, penalizzando determinate categorie di individui**.

Ciononostante, **il vero interrogativo riguarda l'effettiva applicazione di questi principi**. La norma infatti non stabilisce come monitorare l'implementazione di criteri di sicurezza, trasparenza e non discriminazione, lasciando molteplici interrogativi sulle modalità di verifica e controllo.

È essenziale quindi che la normativa nazionale non si limiti a vietare la discriminazione, ma stabilisca anche misure specifiche per monitorare, identificare e correggere i bias algoritmici.

Riteniamo necessario che le politiche di regolamentazione prevedano l'adozione di strumenti di audit algoritmico e la creazione di standard per la progettazione di un'IA inclusiva, che possano prevenire qualsiasi forma di pregiudizio nei processi decisionali automatizzati.

Solo attraverso un'azione proattiva sarà possibile evitare che l'IA rafforzi ulteriormente le disuguaglianze sociali già esistenti.

Considerazioni sull'articolo 2

La decisione di sostituire le definizioni di intelligenza artificiale, dato e modelli di intelligenza artificiale, con un rinvio diretto al Regolamento (UE) 2024/1969, rappresenta un'evoluzione normativa di rilievo, volta a garantire **maggiore coerenza e uniformità all'interno dell'ordinamento giuridico** rispetto alle prescrizioni dell'IA Act.

Tale scelta riflette l'**esigenza di armonizzare il diritto nazionale con la cornice europea**, favorendo una **lettura univoca** dei concetti chiave legati all'intelligenza artificiale e riducendo il rischio di interpretazioni divergenti.

Come Conflavoro, valutiamo positivamente questo approccio poiché risponde alla necessità di chiarezza normativa e semplificazione degli adempimenti.

Un quadro normativo armonizzato, basato su riferimenti comuni e condivisi a livello europeo, consentirà infatti alle imprese italiane di muoversi con maggiore sicurezza nel processo di adozione delle nuove tecnologie, **evitando il rischio di incertezze dovute a differenze interpretative tra livelli normativi o disposizioni dei singoli Stati membri.**

Inoltre, l'adozione di un rinvio diretto al Regolamento europeo rappresenta un vantaggio concreto in termini di **aggiornamento e flessibilità normativa**. Le definizioni contenute nel Regolamento potrebbero essere soggette a revisioni e integrazioni conseguentemente all'evoluzione tecnologica; in questo modo si garantisce un adattamento rapido e incisivo del sistema normativo nazionale senza la necessità di effettuare ulteriori interventi legislativi.

Considerazioni sull'articolo 5

L'articolo in commento pone l'accento sul ruolo dell'IA come strumento atto a migliorare la produttività e la competitività delle singole imprese attraverso una proficua e regolamentata interazione uomo-macchina, in grado di contribuire alla crescita complessiva del sistema economico nazionale, nonché allo sviluppo di un mercato economico costituito da ecosistemi innovativi, operanti in un contesto aperto e concorrenziale, ma allo stesso tempo equo e positivo.

Come Conflavoro - pur apprezzando il complessivo adeguamento all'AI Act e la volontà di non prevedere ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dallo stesso - **riteniamo necessario porre l'accento sul tema delle micro e PMI**, forme imprenditoriali prevalenti in Italia.

Complessivamente, infatti, il DDL non prevede misure specifiche e mirate a sostenere l'implementazione delle tecnologie di IA nelle micro e PMI.

Sul punto, riteniamo necessario richiamare l'attenzione su due ordini di problematiche.

Da un lato, **le micro e PMI presentano maggiori rigidità strutturali** e, di conseguenza, **una limitata propensione al cambiamento e all'adattamento**.

Dall'altro, le stesse **hanno a disposizione risorse economiche limitate** che generano conseguenti criticità nella gestione della crescita e degli investimenti, rendendole giocoforza meno competitive.

Rispetto al primo punto, Conflavoro invita a riflettere sul ruolo della formazione e dell'informazione per datori di lavoro e lavoratori.

La previsione di una formazione specifica e di forme di informazione contestualizzate, aumenterebbero la consapevolezza degli utilizzatori in termini di opportunità, rischi e corretto utilizzo.

Spesso, infatti, micro e piccoli imprenditori non sono a conoscenza del vantaggio competitivo che potrebbero acquisire attraverso l'implementazione ed utilizzo degli strumenti di IA.

In quest'ottica, l'informazione è sicuramente il punto di partenza per un'implementazione consapevole e produttiva delle nuove tecnologie. Attraverso l'informazione, manager e datori di lavoro devono essere resi edotti circa le potenzialità dell'IA e le modalità di utilizzo delle stesse all'interno delle varie realtà.

Giocoforza, l'implementazione delle strumentazioni comporterà una necessaria revisione degli assetti organizzativo-aziendali da realizzare con un doveroso senso etico da parte di manager ed imprenditori, volto alla presa in considerazione delle nuove esigenze dei lavoratori che - a fronte anche di una formazione più specifica e volta ad una alta professionalizzazione - forgerà risorse con un elevato quoziente intellettuale digitale, e dunque di elevato valore professionale, aprendo le stesse ancor più alle esigenze di flessibilità che già oggi riguardano i rapporti di lavoro.

Ad oggi, per le PMI, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non è più una scelta strategica, ma una necessità concreta da attuare, anche al fine di invertire la tendenza che vede le PMI italiane in ritardo significativo nell'adozione di tali tecnologie.

Secondo l'**Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano**, nel 2024 **solo il 7% delle piccole imprese e il 15% delle medie imprese ha avviato progetti legati all'intelligenza artificiale.**

A livello europeo, **l'Italia si posiziona al di sotto della media** in tema di adozione dell'IA nelle imprese.

Nel 2024, solo l'8,2% delle aziende italiane con almeno 10 dipendenti ha utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale, rispetto alla media dell'Unione Europea del 13%.

Si rivela quindi fondamentale un **supporto attivo e proattivo per le PMI in fase di transizione tecnologica**, anche tramite strumenti normativi e formativi che ne garantiscano un accesso responsabile e sostenibile, orientato alla valorizzazione del capitale umano.

In un mercato sempre più competitivo e digitalizzato, le PMI che non integrano strumenti di IA nei propri processi rischiano di essere tagliate fuori dalle dinamiche economiche.

Considerazioni sull'articolo 11

L'articolo 11 costituisce un passaggio significativo per la regolamentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, soprattutto se si ragiona in termini di **aumento delle disuguaglianze tra lavoratori e potenziale effetto sostituzione**.

Secondo un recente **studio del Censis**, l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire ad una **crescita del PIL italiano fino a 38 miliardi di euro** entro il 2035, pari a un incremento dell'1,8%.

A questo si collega tuttavia il fatto che circa 6 milioni di posti di lavoro siano a rischio sostituzione, mentre altri 9 milioni potrebbero riscontrare l'integrazione dell'IA nelle proprie mansioni.

In totale circa **15 milioni di lavoratori** potrebbero essere direttamente influenzati dall'introduzione di questi sistemi innovativi.

Secondo il report relativo all'**indagine effettuata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel 2024** se da un lato **l'IA** promette di aumentare l'efficienza e la produttività, dall'altro **sta inevitabilmente trasformando le competenze richieste**, con il rischio di ridurre le opportunità occupazionali specialmente per le categorie più vulnerabili o con minori competenze tecniche.

Stando a quanto affermato dal 66,7% degli esperti, l'IA riflette l'opportunità di **sviluppare ruoli professionali** innovativi e **migliorare la qualità dei lavori esistenti**. In tale contesto, emerge la necessità di riconoscere e regolamentare i ruoli emergenti, anche attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva nazionale.

Proprio in linea con questa esigenza, Conflavoro si è distinta per il suo approccio proattivo ed innovativo, tramite la sottoscrizione di contratti collettivi in vari settori merceologici che, **per la prima volta, riconoscono formalmente il ruolo dell'IA nel contesto lavorativo**.

La contrattazione collettiva rappresenta un potente strumento in grado di accompagnare imprenditori e lavoratori nei repentini cambiamenti del mercato del lavoro.

In un momento in cui l'IA rischia di amplificare disuguaglianze esistenti e marginalizzare alcuni lavoratori, è necessario anticipare le trasformazioni attraverso il dialogo tra le parti sociali che ambisca al riconoscimento **di nuove professionalità, alla tutela delle competenze e all'importanza dell'investimento in formazione.**

Valutiamo inoltre positivamente la previsione di cui al comma 2 che introduce l'obbligo, per i datori di lavoro o i committenti, **di informare i lavoratori sull'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.**

Tale previsione è fondamentale per garantire trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori, in conformità allo spirito generale del DDL, soprattutto in un contesto in cui l'IA può influenzare decisioni di grande rilevanza.

Garantire un'informazione preventiva consente ai lavoratori di comprendere come e in quale misura l'intelligenza artificiale incida sulle loro attività e sui loro diritti, promuovendo così un ambiente lavorativo più equo e consapevole. Al contempo, **tale trasparenza favorisce anche l'azienda, migliorando la fiducia reciproca, ottimizzando i processi operativi e riducendo il rischio di controversie** legate all'utilizzo degli strumenti digitali.

Considerazioni sull'articolo 12

L'istituzione dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro rappresenta un'iniziativa chiave per orientare l'impiego dei sistemi basati su IA all'interno del mercato del lavoro, in particolar modo in relazione alle piccole e medie imprese.

Riteniamo che la creazione di questo Osservatorio sia una risposta importante alle sfide imposte dall'innovazione tecnologica e all'urgenza di gestire l'impatto di questi nuovi sistemi in modo equilibrato ed inclusivo

Gli obiettivi che si propone di raggiungere l'Osservatorio, tra cui definire una strategia per l'utilizzo dell'IA in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori più vulnerabili o maggiormente interessati dalla trasformazione digitale, sono particolarmente rilevanti per le PMI che spesso non possiedono le risorse necessarie per affrontare autonomamente l'adozione di nuove tecnologie.

Un intervento centralizzato e coordinato, come quello previsto dall'Osservatorio, **risulta quindi fondamentale per garantire che le imprese siano accompagnate in questo processo, evitando il rischio di emarginazione tecnologica.**

Un altro aspetto particolarmente positivo è la **promozione della formazione per lavoratori e datori di lavoro.**

La formazione continua è essenziale per preparare il capitale umano a un futuro in cui l'intelligenza artificiale avrà un impatto sempre maggiore sui processi produttivi e sulle modalità di lavoro.

Come Conflavoro invitiamo a riflettere su tale formazione, concependola in modo specifico per le PMI, garantendo percorsi formativi finanziabili.

Per approfondire tale aspetto, si rinvia alle considerazioni presentate in commento al successivo articolo 24.

In questo contesto, l'Osservatorio dovrà svolgere un ruolo attivo nell'identificare i settori maggiormente interessati dall'adozione di sistemi di IA, contestualizzando i vari percorsi formativi.

Stando alle più recenti analisi, alcuni dei settori più coinvolti, includono il settore bancario e assicurativo, l'ICT e i media e la sanità. **L'Osservatorio avrà il compito di valutare, attraverso un monitoraggio attivo, eventuali ulteriori settori di intervento, anche al fine di promuovere politiche attive del lavoro e programmi di formazione mirati.**

A titolo di ulteriore potenziamento delle funzioni attribuite all'Osservatorio, si suggerisce l'opportunità di valutare la previsione di un meccanismo obbligatorio di rendicontazione e/o comunicazione sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati all'interno dell'ecosistema aziendale, da parte delle imprese al Ministero del Lavoro e all'Osservatorio. Tale adempimento rappresenterebbe l'opportunità costruttiva di monitorare l'evoluzione del fenomeno all'interno del sistema produttivo nazionale, contemporaneamente offrendo l'opportunità di realizzare una sorta di **censimento delle imprese che utilizzano l'I.A.**, potendo così offrire una mappatura aggiornata delle tecnologie adottate e dei settori di applicazione, anche ai fini del perfezionamento della normativa in essere in base alle reali esigenze del mercato del lavoro, nonché per valutare eventuali criticità riscontrate. Si potrebbe altresì prevedere la possibilità di effettuare **controlli a campione**, al fine di verificare che l'utilizzo avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali e del quadro giuridico di riferimento. In tal modo questo meccanismo, oltre a rafforzare trasparenza e responsabilità, contribuirebbe a promuovere una maggiore consapevolezza tra i datori di lavoro circa i rischi e le opportunità derivanti dall'introduzione di sistemi basati su IA, promuovendo anche l'interoperabilità aziendale e l'interscambio tra le stesse imprese.

Considerazioni sull'articolo 19

In merito alla Strategia nazionale disciplinata dall'articolo in commento, valutiamo positivamente il coinvolgimento di autorità nazionali strettamente collegate al mondo del lavoro, oltre al coinvolgimento di soggetti privati, in grado di fornire un contributo tangibile circa lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA.

Con specifico riferimento al comma 2, **riteniamo necessario il riconoscimento del ruolo delle associazioni di categoria.**

Il loro coinvolgimento infatti permetterebbe di avere **un riscontro da articolazioni, anche territoriali, direttamente in contatto con aziende e lavoratori, rappresentando i loro interessi in modo concreto.**

Suggeriamo pertanto di riformulare l'articolo prevedendo l'espressa collaborazione con le associazioni di categoria, ai fini di una valutazione concreta circa lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale - attraverso un contatto diretto tra associazioni e realtà imprenditoriali - in grado di dare un effettivo riscontro dello stato di avanzamento dell'utilizzo degli strumenti di IA.

Ciò consentirebbe anche di effettuare un controllo più attento e puntuale sui rischi economici e sociali sanciti dall'articolo 1 precedentemente citato, nonché avere un effettivo riscontro del grado di responsiveness e di adattabilità ai necessari cambiamenti imposti dall'utilizzo di strumenti di IA, anche in termini di adeguatezza delle competenze e conoscenze degli utilizzatori.

Considerazioni sull'articolo 23

L'articolo 23 dispone misure finanziarie di sostegno attraverso investimenti nel capitale di rischio delle imprese, in forma di equity o quasi equity, fino a un miliardo di euro.

Valutiamo positivamente l'estensione, rispetto al testo presentato al Senato, **del campo di applicazione** delle aziende soggette a tale forma di sostegno, andando a ricomprendere non solo le imprese che operano in Italia nei settori IA e cybersicurezza, ma anche nel campo delle tecnologie per essi abilitanti, **ricomprendendo di fatto anche l'ambito delle tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazione.**

Da apprezzare inoltre il riferimento espresso alle PMI con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, con sede operativa in Italia, in condizione di sperimentazione, costituzione, avvio dell'attività o sviluppo di prodotto.

Sul punto, **suggeriamo di adottare un'accezione più ampia del concetto di "elevato potenziale di sviluppo ed innovative" ricomprendendo** non solo le aziende operanti nei settori individuati al comma 1, ma anche **tutte le PMI che, pur appartenendo ad altri comparti, possono essere ricondotte a tale definizione.**

Si prendano ad esempio i settori metalmeccanico, la logistica o il comparto manifatturiero, ambiti in cui l'implementazione di tecnologie di IA potrebbero incidere significativamente su efficienza e produttività, generando benefici lungo l'intera catena del valore.

L'estensione dell'applicabilità della misura finanziaria alle PMI di altri settori consentirebbe a tali imprese **di adottare strumenti innovativi basati sull'IA superando le resistenze iniziali che spesso accompagnano l'introduzione di nuove tecnologie.**

Inoltre, **un sostegno mirato potrebbe incoraggiare gli imprenditori a sperimentare soluzioni avanzate, potenziando la loro competitività e preparandoli ad affrontare con successo le sfide del mercato.**

Considerazioni sull'articolo 24

Segnatamente all'articolo 24, riteniamo necessario concentrare la nostra analisi sul comma 2, nello specifico sulle lettere e), f), g) e i).

Le lettere e) ed f) pongono l'accento su un aspetto già evidenziato da Conflavoro, quello della formazione sull'utilizzo dei sistemi di IA.

Valutiamo positivamente il coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni di categoria nella creazione di percorsi formativi specifici, poiché operano a stretto contatto con le realtà imprenditoriali e sono in grado di coglierne ed interpretare con precisione i reali fabbisogni formativi nel campo dell'intelligenza artificiale.

Suggeriamo tuttavia, a completamento delle figure già individuate, **di prendere in considerazione anche il ruolo di enti bilaterali e fondi interprofessionali come organismi strategici nella pianificazione, erogazione e finanziamento della formazione.**

Il loro coinvolgimento consentirebbe di progettare percorsi formativi specificamente orientati allo sviluppo delle competenze digitali e, in particolare, all'adozione e all'utilizzo dell'IA nelle imprese, garantendo una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze espresse dalle diverse realtà imprenditoriali.

Non solo. Attraverso le risorse a disposizione di tali organismi, **le imprese potrebbero accedere a contributi economici in grado di ridurre i costi**, generalmente sostenuti, **di una formazione specifica ed altamente professionalizzante** come quella per l'utilizzo dell'IA.

Come Conflavoro riteniamo che tale supporto rappresenterebbe un incentivo concreto per le aziende, favorendo l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze necessarie per sfruttare pienamente le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

Anche le **lettere g) e i)** evidenziano l'importanza della formazione in campo IA, soffermandosi, in questo caso, sull'istruzione dei più giovani.

Valutiamo positivamente la previsione di percorsi di studio integrati in ottica di sviluppo delle competenze e conoscenze tecnologiche - anche in linea con un utilizzo corretto, trasparente ed etico degli strumenti - in conformità con la disciplina europea.

Riteniamo necessario, tuttavia, **valutare l'opportunità di integrare i percorsi formativi già a partire dalle scuole secondarie di primo grado**, inserendo i fondamenti per l'utilizzo degli strumenti di IA.

Tale estensione risponderebbe all'esigenza di accompagnare i giovani studenti nel corso del loro percorso di studi, sostenendolo in ragione di due principali considerazioni.

Da un lato, **si ravvisa la crescente pervasività dell'intelligenza artificiale quale strumento didattico e metodologico**, destinato a trovare progressiva applicazione anche nell'ambito dell'istruzione. **L'introduzione dei concetti fondamentali relativi al funzionamento dell'IA nelle scuole secondarie di primo grado, consentirebbe agli studenti di acquisire una comprensione consapevole delle tecnologie impiegate nel loro percorso formativo, favorendo un approccio critico e informato all'utilizzo di tali strumenti.**

Dall'altro, **si intende fornire agli studenti elementi conoscitivi e valutativi ulteriori, funzionali a una scelta più consapevole del successivo percorso di studi** della scuola secondaria di secondo grado.

In tale prospettiva, **avviare sin dalle scuole medie un percorso formativo sui fondamenti dell'IA permetterà di formare giovani più consapevoli e cittadini in grado di padroneggiare le competenze digitali essenziali, contribuendo a forgiare futuri lavoratori già preparati all'utilizzo degli strumenti tecnologici caratterizzanti il nostro futuro.**

Conclusioni

Il provvedimento ha il merito di aver avviato un percorso normativo strutturato e di ampia portata. In prospettiva, sarà essenziale che la fase di attuazione della legge venga accompagnata da un ampio confronto con tutti gli attori coinvolti, a partire dalle imprese, dal mondo della ricerca, dalle amministrazioni pubbliche e dalla società civile.

La qualità delle scelte regolatorie, in un campo così innovativo e ancora in parte inesplorato, dipenderà in larga misura dalla capacità del legislatore di calibrare gli interventi in modo da promuovere l'innovazione e, al contempo, garantire i diritti, la sicurezza e la trasparenza dei sistemi adottati.

Sotto questo profilo, si conferma cruciale il ruolo dell'Italia non solo come Paese attuatore di normative europee, ma anche come attore propositivo nel contribuire all'evoluzione del quadro regolatorio continentale. La sfida dell'intelligenza artificiale impone infatti una visione strategica di lungo periodo, nella quale l'azione normativa si accompagni a investimenti mirati, alla crescita delle competenze digitali e all'infrastrutturazione tecnologica del Paese. Solo attraverso un approccio integrato sarà possibile cogliere appieno le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, riducendo al minimo i rischi e garantendo uno sviluppo equo, inclusivo e rispettoso dei principi democratici.



CONFLAVORO

Piccole Medie Imprese

Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

www.conflavoro.it

presidenza@conflavoro.com

800 911958

